

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "Spille d'oro Olivetti".

L'Associazione verrà iscritta nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) a norma di legge e i relativi estremi di iscrizione dovranno essere indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Effettuata l'iscrizione nel Registro di cui all'art. 45 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la denominazione dell'Associazione sarà "Spille d'oro Olivetti ETS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Ivrea (TO). Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica del presente Statuto con decisione dell'Organo Amministrativo.

Ulteriori sedi operative e secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo secondo le norme vigenti.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopo e finalità

Agisce per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Per realizzare lo scopo la associazione svolge, a sensi dell'art. 5 D.L. 3 luglio 2017 n. 117 in via esclusiva o principale le attività di interesse generale aventi per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali a sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2020, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.L.117/2017;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art.5 de D.L.117 del 3 luglio 2017, purché siano ad esse direttamente connesse, secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, al fine del miglior raggiungimento degli obiettivi e delle finalità presupposte dall'attività stessa.

L'Associazione non ha fini di lucro, non ha alcun indirizzo di carattere partitico e confessionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

- Valorizzare i principi etici, le qualità professionali e in generale la cultura industriale e sociale Olivetti, ivi compreso il patrimonio architettonico, e contribuire allo sviluppo di iniziative di Enti ed Associazioni aventi gli stessi scopi e finalità di solidarietà sociale, proponendosi anche come elemento di aggregazione delle associazioni olivettiane in Italia e nel mondo.
- Rafforzare ed estendere i legami tra le generazioni di lavoratori che hanno contribuito a consolidare ed hanno condiviso i valori della cultura industriale Olivetti.
- Individuare nel territorio le realtà, produttive e non, la cui attività sia coerente con i principi etici e sociali indicati prima, e promuovere attraverso il loro coinvolgimento lo sviluppo del territorio secondo criteri di sostenibilità e progresso sociale ed economico.
- Promuovere la formazione di persone in grado di trasmettere a loro volta i valori della tradizione Olivetti
- Promuovere iniziative sociali, culturali e ricreative per i Soci, con l'intento di mantenere salde e sviluppare le relazioni amichevoli tra loro.
- Promuovere iniziative di solidarietà a favore dei Soci più anziani o invalidi, mantenendo i contatti sul piano locale, nazionale ed internazionale sia con le Associazioni e gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei lavoratori anziani e dei pensionati, sia con quelle Associazioni che si propongono di valorizzare l'esperienza professionale degli anziani nel settore del volontariato.
- Tutelare e conservare nel tempo la memoria storica delle Spille d'Oro.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'Associazione ricerca il collegamento con altre associazioni di radice olivettiana, gestisce un archivio documenti, provvede all'edizione di notiziari e di pubblicazioni per i Soci e può organizzare mostre, convegni ed incontri di studi.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi e/o finalità analoghe e affini. Opera anche mediante forme di collaborazione e co-progettazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impegnando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari, nel rispetto

dei principi di verità, trasparenza e correttezza secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 5 - Associati

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, la cui domanda di ammissione viene accolta dal Consiglio Direttivo e che sono in regola con il versamento della quota associativa determinata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui sono accolte.

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di Soci:

- a) a) Soci ordinari: i dipendenti e gli ex dipendenti della Olivetti S.p.A. e delle società da essa controllate (ai sensi dell'articolo 2359c.c.) a cui sia stata conferita la Spilla d'oro Olivetti.
- b) Soci aderenti: i dipendenti e gli ex dipendenti della Olivetti S.p.A. e delle società da essa controllata privi dei requisiti previsti per il conferimento della Spilla d'oro, i coniugi superstiti dei Soci, i familiari ed i simpatizzanti che condividono i valori Olivetti.
- c) Soci accompagnatori: chi accompagna i Soci ordinari o aderenti che necessitano di assistenza nella partecipazione all'attività dell'associazione.

Tutte le categorie di associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione ed alla sua attività secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazioni tra le persone.

L'ammissione di un nuovo associato è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarati l'accettazione senza riserve dello Statuto dell'Associazione e l'impegno a concorrere nella realizzazione dello scopo, le motivazioni per le quali intende far parte dell'Associazione.

La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'associazione stessa, con diritto ad un voto.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che:

- a) hanno riportato condanne penali;
- b) rivestono incarichi di natura politica;
- c) hanno tenuto comportamenti non compatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea degli associati entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro associati.

Art. 6 Diritti degli Associati

Gli Associati hanno diritto:

- di eleggere il Consiglio Direttivo;
- di revocare i componenti degli organi dell'Associazione;
- di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e di promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo;
- di partecipare con diritto di voto a tutte le riunioni assembleari qualunque ne sia l'ordine del giorno;
- di conoscere i programmi e i mezzi con i quali verranno attuati lo scopo sociale e le eventuali attività marginali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di approvare il bilancio;
- di prendere visione dei bilanci, rendiconti, verbali di deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo e della contabilità;
- di eleggere quando richiesto dalla legge o revocare l'organo di controllo o della revisione;
- di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 7 - Doveri degli Associati

Gli Associati hanno gli obblighi:

- a) di osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) di versare le quote associative stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) di concorrere all'attuazione delle iniziative dell'Associazione; ciascuno, peraltro, nei modi e con i mezzi che liberamente ritiene;
- d) di tutelare l'immagine ed i beni dell'Associazione ivi compresi i simboli e i marchi;
- e) di tenere un comportamento compatibile con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art. 8 - Durata e cessazione del rapporto associativo - esclusione dell'Associato

È esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all'Associazione.

Il rapporto associativo cessa:

- a) per decesso dell'Associato;
- b) per recesso dell'Associato, da comunicare con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso è libero. Il recesso sarà efficace quando la relativa comunicazione sarà stata messa agli atti, operazione questa che deve comunque essere eseguita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso.
- c) per decadenza, pronunciata dal Consiglio Direttivo, in conseguenza dell'ingiustificato mancato versamento del contributo e/o della quota associativa.
- d) per esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:
 - persistente e deliberata violazione di obblighi statutari o regolamentari o deliberati dall'Assemblea;
 - inadempimento di obblighi assunti verso l'Associazione, tale da pregiudicare l'attuazione di iniziative già deliberate;
 - comportamenti scorretti, fraudolenti e/o lesivi tali da screditare il nome o l'immagine dell'Associazione;
 - aver arrecato in qualunque modo danni morali o materiali

all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza, sempre salvo il risarcimento del danno secondo le norme di legge.

I provvedimenti di esclusione e l'eventuale adozione della sanzione sono deliberati dal Consiglio Direttivo e devono essere comunicati all'Associato interessato; il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare ricorso all'Assemblea indirizzandolo con raccomandata al Presidente.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro Associati.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'associazione sia all'esterno per designazione o delega.

L'associato cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

L'Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sulle quote e contributi versati e, in generale, sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi od analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli

organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 10 - Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli Associati;
- contributi di Associati, di privati, di enti pubblici e privati, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione e da eccedenze di bilancio.

Art. 11 - Quote e contributi degli Associati. Utili e avanzi di gestione.

Le quote di partecipazione degli Associati non sono rivalutabili e non sono trasferibili ad alcun titolo, né tra vivi né per causa di morte.

La quota associativa è stabilita annualmente e viene versata secondo le tempistiche definite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. A tutti i soci viene rilasciata una tessera attestante l'appartenenza all'Associazione.

In nessun caso sono ammessi rimborsi di quote o di contributi versati, anche in caso di recesso.

Il rimborso delle somme che gli Associati, i Consiglieri, il Presidente, il Vicepresidente e gli Associati incaricati di speciali compiti dagli organi sociali, spendessero per conto dell'Associazione avvengono a fronte di idonea documentazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 12 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- 1°) l'Assemblea;
- 2°) il Consiglio Direttivo;
- 3°) il Presidente;
- 4°) il Vicepresidente;
- 5°) il Segretario
- 6°) le Commissioni
- 7°) le Delegazioni
- 8°) l'Organo di Controllo, il Revisore Unico o Collegio dei Revisori

Art. 13 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e vi partecipano con diritto di voto tutti gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Italia, mediante avviso da far pervenire agli Associati almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione (tre in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'ordine del giorno; deve anche contenere la previsione della seconda convocazione, che non può essere fissata per lo stesso giorno della prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'assemblea può svolgersi in audio o videoconferenza; in tal caso nel luogo di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante ed il Presidente e l'avviso di convocazione deve contenere le modalità di identificazione, legittimazione, partecipazione a distanza, nonché di intervento e di voto.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in sua assenza, da altro associato appositamente designato in sede assembleare.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per delega della maggioranza degli Associati con diritto di voto in prima convocazione e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengono in proprio o per delega. Tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento in proprio o per delega di tre quarti degli Associati sia in prima convocazione che in seconda convocazione. Per le delibere relative alla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, alla trasformazione, alla fusione, alla scissione occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberazioni inerenti allo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, del bilancio preventivo e per la nomina delle cariche sociali ed ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su delibera del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta il 10 per cento degli Associati.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- alla nomina, scegliendoli tra gli Associati, dei membri del Consiglio Direttivo;
- all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;

- allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- alla nomina e revoca dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- alla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- agli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- a ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle.

Le modalità di tenuta dell'Assemblea per la nomina delle cariche sociali sono disciplinate di norma quando necessario dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte per riassunto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Ciascun Associato, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare al massimo 6 (sei) associati.

Le decisioni prese in Assemblea, ove prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano gli Associati.

Il voto si esprime in modo palese.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a quindici membri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate, a sensi dell'art.26 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea Ordinaria e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza, indisponibilità o esaurimento dell'elenco dei non eletti, l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere

fatto pervenire a tutti i Consiglieri, almeno otto giorni (tre in caso di urgenza) prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo che ne provi la ricezione.

Per la valida costituzione delle adunanze del Consiglio è necessario l'intervento di almeno la maggioranza dei membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere designato allo scopo dal Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario a tale scopo nominato e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo provvede a

- organizzare e ad attuare le iniziative dell'Associazione;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili o immobili, accettare o rinunciare ad eredità o legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi, gestire il personale dipendente e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche, istituti pubblici e privati e con la Pubblica Amministrazione e compiere qualsiasi atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o ad altri organi;
- provvedere per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- predisporre eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di adesione;
- sottoporre all'Assemblea le proposte di esclusione degli associati;
- determinare i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste del presente Statuto;

- approvare l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'associazione;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in organi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
- costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non associati, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- predisporre e approvare, qualora sia ritenuto necessario, il Codice Etico.

Può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri; può affidare incarichi ad Associati o a terzi, specificandone i compiti.

Il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

Il progetto di bilancio è messo a disposizione degli Associati almeno 15 giorni prima rispetto alla data per la quale è convocata l'Assemblea che lo deve approvare.

Art. 15 - Presidente, Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca l'Assemblea, convoca e presiede il Consiglio Direttivo regolandone lo svolgimento delle riunioni.

Il Vicepresidente ha gli stessi poteri e compiti del Presidente, ma in via soltanto vicaria nel caso di sua assenza o impedimento opportunamente dimostrati. Compito del Vicepresidente è il coordinamento delle attività delle Commissioni e delle Delegazioni

Art. 16 - Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e svolge i seguenti compiti

- a) assistere il Presidente nelle sue funzioni connesse all'attività dell'Associazione
 - b) gestire l'amministrazione finanziaria dell'Associazione e redigere il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite
 - c) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto se non è Consigliere
- redigere i verbali del Consiglio e delle Assemblee

Art. 17 - Commissioni

Il Consiglio Direttivo può istituire, su proposta del Presidente, Commissioni e nomina per ogni Commissione un Responsabile.

Le Commissioni composte da soci anche non Consiglieri, propongono al Consiglio Direttivo specifiche attività.

Le Commissioni hanno la stessa durata del Consiglio Direttivo e decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Il coordinamento delle loro attività è effettuato dal Segretario.

Art. 18 - Delegazioni

Il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato, denominato Delegazione, nei territori che hanno avuto un significativo insediamento industriale o commerciale Olivetti, a cui delegare parte delle sue competenze, secondo le regole del presente statuto.

La Delegazione è composta da un numero massimo di cinque membri eletti ogni triennio dai Soci di quella Delegazione e rieleggibili, con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per le elezioni del Consiglio Direttivo. La Delegazione al suo interno elegge un Responsabile, che è il rappresentante della Delegazione e un Tesoriere.

I Responsabili in carica delle Delegazioni partecipano alla riunione del Consiglio Direttivo che si svolge appena prima dell'Assemblea Ordinaria annuale, con diritto di voto.

La Delegazione deve favorire lo sviluppo degli scopi e delle iniziative dell'Associazione sul territorio di cui è espressione. Essa non agisce in rappresentanza del Consiglio Direttivo o dell'Associazione, se non per quegli atti per i quali ha espressamente ricevuto mandato.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente e a maggioranza assoluta dei propri componenti, di sospendere o sciogliere la Delegazione assumendone, direttamente o tramite un Commissario, l'amministrazione, qualora si verifichino all'interno della Delegazione o nei rapporti tra di essa e il Consiglio Direttivo, situazioni tali da impedirne l'operatività.

Art. 19 - Organo di controllo - Revisore Unico o Collegio dei Revisori

L'associazione al superamento dei limiti fissati dall'art. 30 del D.L.3 luglio 2017 n. 117, deve nominare un organo di controllo monocratico scelto tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del codice civile.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.L.3 luglio 2017 n. 117 l'associazione deve nominare il revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. 17.3. Qualora il soggetto incaricato del controllo abbia i requisiti, l'organo di controllo, al superamento dei limiti di legge, esercita la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo e/o il Revisore dei Conti sono nominati dall'Assemblea.

L'organo di controllo e/o il revisore durano in carica tre esercizi. Il compenso loro spettante viene stabilito all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. L'organo di controllo e/o il Revisore può essere rinominato senza limiti di mandati.

Art. 20 - Gratuità degli incarichi e delle cariche

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono assunti, esercitati ed eseguiti gratuitamente.

Possono essere retribuiti il Presidente, il Vicepresidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri delegati, gli Associati che siano incaricati di speciali compiti dagli Organi sociali nei limiti previsti dall'art.8 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, se espressamente deliberato dall'Assemblea.

Sono rimborsate, se richieste e documentate nonché

approvate dal Consiglio, le spese sopportate per specifici incarichi.

Art. 21 - Esercizio sociale - bilancio

L'esercizio sociale è annuale, inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini di legge alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone ed esamina il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il bilancio deve essere annualmente approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dell'anno in cui si è chiuso l'esercizio sociale.

La predisposizione del bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, è obbligatoria quando sia superato il limite previsti dall'art. 14, comma 1, D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione sono rimandati a nuovo per l'esercizio successivo. Possono, con apposita delibera assembleare, venire specificatamente destinati al patrimonio.

Art.22 - Libri sociali

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 D.LGS. 117/2017, gli enti del Terzo settore devono tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Tali libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e potranno essere visionati dagli aventi diritto.

Art. 23 - Volontariato e attività di volontariato

L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è colui che svolge attività a favore del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neanche indiretto e per fini di solidarietà. La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso

vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altra forma di lavoro retribuito.

I volontari devono essere assicurati dall'Associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo il decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sensi dell'art.18 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 24 - Lavoratori

I lavoratori del Terzo settore, secondo quanto stabilito dal D.L.117/2017, hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.L. 15 giugno 2015 n. 8. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione lorda annua.

L'Associazione darà conto del rispetto di tale parametro nella relazione di missione o, se richiesto dalla legge, nel bilancio sociale.

Eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai dirigenti devono essere pubblicati secondo la norma di legge.

Art. 25 - Convenzioni

I rapporti con gli enti pubblici sono regolamentati a sensi dell'art.- 55 del D. Lgs. 117/2017.

Le convenzioni tra l'ente e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Ente, quale suo legale rappresentante.

Art. 26 - Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, che deve anche nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli Associati, stabilendone i poteri e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

L'Associazione ha l'obbligo, in caso di scioglimento per qualunque causa, di devolvere il patrimonio residuo dalla liquidazione ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, previo parere favorevole dell'ufficio preposto.

Art. 27 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.